

Cavagnari. Farò una semplice osservazione perchè sono stato preceduto dai due colleghi che hanno firmato l'emendamento. A me pare che il concetto inerente alla condizione del debitore sia che il patrimonio del debitore si deve supporre sempre acquisito ai creditori. Questo concetto di diritto comune non può esulare nel concordato preventivo.

Io temo, come i colleghi, la frode, ma vi faccio anche l'ipotesi che ebbi a fare ieri, che sorgano cioè delle contestazioni serie, contestazioni le quali siano destinate, in ultima analisi, ad accrescere il patrimonio del debitore.

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia.* O a diminuirlo.

Cavagnari. A diminuirlo o lasciarlo nelle condizioni nelle quali si trova. È giusto che questo aumento di patrimonio vada a beneficio del debitore? Non può essere, deve andare a beneficio della massa, perchè è già stato riconosciuto che questo patrimonio appartiene alla massa dei creditori e non potete farlo ritornare al debitore, il quale implicitamente ne è spodestato il giorno in cui ha assunto l'impegno verso i creditori. La percentuale non può essere informata che alla consistenza dell'asse patrimoniale del debitore, sia pure in parte eventuale.

In quanto alle lungaggini della procedura mi pare che, veramente, le osservazioni che si sono fatte non abbiano un gran peso, per i motivi che hanno così bene esposti i colleghi che mi hanno preceduto; ma se anche su questo tema si potesse dubitare che la procedura spedita che si vuol tenere, potesse patire lungaggini, pare a me che l'emendamento potrebbe anche essere modificato nel senso che, essendovi dei crediti contestati, la distribuzione si facesse intanto in base alla sentenza di omologazione...

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia.* Ma così sospende il concordato.

Cavagnari. ...salvo in quanto ai crediti contestati ad addivenire ad una distribuzione suppletiva. In questo modo mi pare che le lungaggini si eviterebbero, perchè la distribuzione del primo dividendo sarebbe regolarmente fatta.

Per questi motivi, credo che la Camera, se pur non voterà l'emendamento presentato dagli onorevoli Aguglia, Mariotti e Vigna, potrà quanto meno venire nella determinazione di approvare, per i crediti rientrati nel patrimonio del debitore, dopo risolte le contestazioni...

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia.* Un altro concordato!

Cavagnari. ...una distribuzione di dividendo suppletiva; altrimenti si renderà più difficile il concordato che si vuol favorire, perchè verrà a mancare anche la speranza del ricupero dei crediti contestati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sorani, *relatore.* Nulla da parte della Commissione s'intende di aggiungere a quello, che già esaurientemente è stato detto dall'onorevole ministro e da altri colleghi contro questo emendamento. Mi preme soltanto di far notare una contraddizione che, esso adottato, sancirebbe contro i principî generali stabiliti nel Codice di commercio in materia di concordato successivo al fallimento. Io credo che tutta questa discussione sull'articolo 20 derivi solo dalla cura, che la Commissione ha avuto di dare le maggiori possibili garanzie ai creditori contestati mediante il deposito delle somme loro spettanti: poichè se non si fosse parlato di questo deposito non sarebbe venuto in mente all'onorevole Cavagnari ed agli altri colleghi di distribuire in seguito, come dividendo suppletivo, le somme depositate. Ora mi duole che questo scrupolo, posto dalla Commissione per assicurare maggiori garanzie ai creditori, abbia dato luogo a tutti questi equivoci: e sono infatti equivoci. Basta richiamarsi alle disposizioni dell'articolo 833 del Codice di commercio in materia di concordato successivo al fallimento dove è detto: « Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso. » Che cosa vuol dire ciò ch'è pure accolto in tutti i Codici dei paesi d'Europa? Che la convenzione stipulata fra debitore e creditore non cambia per effetto delle variazioni che avvengono per la sentenza che statuisce circa le contestazioni. Questo principio deve essere accolto anche nella legge speciale che stiamo discutendo, affinchè non vi sia contraddizione fra questa e i principî generali sanciti dal Codice di commercio. D'altronde le variazioni, che avvengono per la risoluzione delle contestazioni non possono avere alcuna influenza, perchè i creditori, quando accettano il concordato, si formano un concetto complessivo circa la bontà o meno delle proposte fatte dal debitore.

D'altra parte non bisogna darsi troppo pensiero del pericolo delle frodi che sono previste e punite non solamente dall'articolo 32 citato dall'onorevole ministro, ma anche dall'articolo 10.